

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2631)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dall'8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 15 dicembre 1967 (V. Stampato n. 4271)

**d'iniziativa dei deputati CAPPUGI, VEDOVATO, CAIAZZA, NANNINI, BIANCHI
Gerardo e CODIGNOLA**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 dicembre 1967*

Modifiche dell'articolo 54 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 1966, concernenti provvedimenti per i territori alluvionati

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le contabilità speciali, istituite dall'articolo 54 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono autorizzate a favore delle Soprintendenze ai monumenti, alle gallerie e alle antichità delle città di Firenze, Pisa, Siena, Venezia e Padova, nonchè a favore della Soprintendenza bibliografica e della Direzione della Biblioteca nazionale di Firenze, sino all'anno finanziario 1970 compreso, per tutte le spese inerenti al ripristino del patrimonio artistico e bibliografico danneggiato dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966.

Le contabilità speciali istituite, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 1966, a favore della Soprintendenza archivistica per la Toscana, degli archivi di Stato di Firenze, Venezia, Trento e dell'Archivio Circondariale di Stato di Pordenone sono parimenti autorizzate sino all'anno finanziario 1970 compreso, per tutte le spese inerenti al ripristino del patrimonio archivistico danneggiato dagli eventi calamitosi sopra indicati.